

già perfezionate, non può ottenersi mediante un innalzamento del tasso di interesse, come confermato dal Servizio Legale, e che neanche per le operazioni ancora da concretare appare opportuno, in relazione alla situazione generale di mercato, una maggiorazione dell'attuale tasso di interesse (8%, effettivo 8.23%), si dovrà ricorrere, a tale scopo, all'applicazione di particolari diritti (diritto di commissione *ma tantum* per l'operazione di frazionamento e diritto di quietanza sulle singole rate di ammortamento.)

Le notizie amite in via ufficiosa fanno supporre che il Ministero dei L.S.P.P. abbia in animo di prendere contatti con gli Enti finanziatori al fine di emanare una circolare chiarificatrice delle norme contenute nel D.P. 17.1.1959, n. 2, per la pratica attuazione delle norme stesse.

In tale stato di cose, per le stipulazioni in corso, in attesa delle definitive proposte che saranno sottoposte al Consiglio, alla normale clausola